



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56

Data 27.12.2012

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA I COMUNI DI FAUGLIA, LORENZANA, ORCIANO PISANO, SANTA LUCE CON INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI FAUGLIA QUALE ENTE CAPOFILO DELLA GESTIONE. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladodici** addi **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

| | |
|---------------------------|---|
| 1 - CARLI CARLO | P |
| 2 - PETRINI FULVIA | P |
| 3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO | P |
| 4 - MACCHIA SERGIO | P |
| 5 - CORSINI ROBERTO | P |
| 6 - BANI MARCELLO | P |
| 7 - MAZZANTI MARA | P |
| 8 - VERSARI LAURA | P |
| 9 - POLITI CLAUDIO | P |
| 10 - GIACHETTI FRANCA | P |
| 11 - CECCANTI CARLO | P |
| 12 - GIAMPAOLI FABRIZIO | P |
| 13 - MASSEI ANGELO | P |
| 14 - FROLI RICCARDO | A |
| 15 - FRANCHINI FEDERICO | P |
| 16 - BARDI OLGA | P |
| 17 - LOMBARDO ANTONIO | P |

Totale presenti **16**

Totale assenti **1**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Assiste alla seduta l'assessore extraconsiliare **LIPPI dott.ssa Romina**

Presiede il Sig. **Carlo Carli**- SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **.Dott. Paolo Di Carlo**

P A R E R I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dr.Bacchiet**

**IL RAGIONIERE
F.to Dr.ssa Ciato**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA I COMUNI DI FAUGLIA, LORENZANA, ORCIANO PISANO E SANTA LUCE, CON INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI FAUGLIA QUALE ENTE CAPOFILIA DELLA GESTIONE . APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica"*;

Considerato che l'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che: *"Fermo restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

Ritenuto che per quanto sopra detto, la gestione della funzione fondamentale di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, ove avviene in forma associata tra Enti Locali, purché nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, ivi compreso a titolo esemplificativo ma non esaustivo la L.R. Toscana 27 dicembre 2011 n. 68, consente il rispetto dell'attuale normativa in vigore in materia di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, ed in particolare di quanto indicato dall'articolo 14, commi 28 e 31-ter del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

Preso atto che l'articolo 1, comma 2, della Legge 65 del 1986, stabilisce che "I Comuni possono gestire il Servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato";

Riscontrato che ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 65/1986, i Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire, tra l'altro, che l'ambito ordinario dell'attività sia quello del territorio dell'Ente di appartenenza o dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato o distaccato;

Preso atto che i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce, con distinti atti deliberati dai rispettivi Consigli Comunali, hanno già nel corso del 2011 provveduto ad approvare schema di convenzione per la gestione associata della funzione di polizia locale, e che la stessa, per quanto riguarda il Comune di Fauglia, risulta essere stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.2011;

Preso atto che con successivi atti deliberativi, per le ragioni ivi esposte, è stato stabilito di procedere allo slittamento dell'operatività della gestione associata;

Considerato che alla data attuale risulta necessario, in relazione alla normativa successivamente intervenuta in materia, da un lato procedere all'aggiornamento dello schema di convenzione per la gestione del servizio, revocando di conseguenza quanto già deliberato con atto consiliare n. 73 in data 21.12.2011, dall'altro procedere all'effettiva operatività del servizio stesso a partire dalla data del 01.01.2013;

Considerato che i suddetti Comuni hanno precedentemente intrapreso, attraverso l'approvazione di un protocollo d'intesa e atto di indirizzo, un percorso congiunto, con il supporto della Provincia di Pisa, per la valutazione della scelta della modalità di associazione e la successiva individuazione ed attuazione delle prime tre funzioni fondamentali da gestire in forma associata, entro i termini di legge;

Preso atto che i suddetti Comuni hanno approvato nei rispettivi Consigli Comunali una convenzione quadro avente ad oggetto l'istituzione e disciplina del funzionamento

della Consulta dei Sindaci per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Fauglia, Lorenzana Orciano Pisano e Santa Luce;

Considerato che i suddetti Comuni hanno deciso di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale, così come indicato dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i., funzione fondamentale da svolgere mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs. n. 267/2000;

Preso atto che dalla popolazione amministrata emerge con forza la richiesta crescente di incrementare ed ulteriormente qualificare l'attività degli Enti di cui sopra in termini di sicurezza locale diffusa;

Preso atto, di conseguenza, che i Comuni in questione si sono posti come obiettivo generale il potenziamento e la qualificazione della presenza della polizia locale sul territorio al fine di garantire un aumento della sicurezza dello stesso a vantaggio della cittadinanza;

Preso atto che la scarsità delle risorse economiche a disposizione a causa della difficile congiuntura economica che il Paese sta attraversando ed i continui cali alle finanze degli Enti Locali impone a questi, per rispondere adeguatamente al fabbisogno di sicurezza dei cittadini di individuare forme di gestione dei servizi pubblici idonee a conseguire lo scopo generale di coniugare economie di scala con una loro migliore qualità e maggiore quantità;

Considerato, come sopra detto, che l'art. 1 della Legge n° 65/1986 disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;

Preso atto che la Regione Toscana, con la L.R. 40 /2001 prima e con la L.R. 68 del 27/12/2011 poi, incentiva l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte di Comuni, nell'ottica dell'economicità e della massima funzionalità delle funzioni e dei servizi stessi;

Considerato che:

- la L.R. n. 12/2006, "Norme in materia di polizia comunale e provinciale", disciplina i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

Preso atto che i suddetti Enti locali hanno condiviso coerentemente il progetto per la realizzazione di un'unica Struttura di Polizia Locale ai sensi dell'art. 1 della L.R. Toscana n. 12 del 03.04.2006.

I suddetti Comuni hanno approvato nei rispettivi Consigli Comunali una convenzione quadro sottoscritta in data 15.3.2012 avente ad oggetto l'istituzione e disciplina del funzionamento della Consulta dei Sindaci per una azione integrata e

coordinata degli stessi per la progressiva gestione in forma associata, nelle more dell'approvazione della Legge della Regione Toscana, delle funzioni fondamentali dei Comuni, nel rispetto dei termini del D.L. n. 78/2011 e successive modifiche ed integrazioni e con la quale sono state definite le modalità con cui perseguire l'obiettivo di procedere progressivamente alla gestione associata delle funzioni;

Dato atto che la gestione associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale risponde all'intento dei Comuni di Fauglia, Lorenzana, Santa Luce e Orciano Pisano di garantire l'apprestamento diretto ed efficace dei relativi servizi a beneficio delle rispettive comunità locali, attuando concretamente al riguardo il principio di sussidiarietà verticale codificata nell'art. 118 della Costituzione;

Considerato che l'esercizio di funzioni associate tra Comuni rappresenta un importante strumento nelle mani dei singoli enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala;

Tenuto conto che la gestione associata assicura l'esercizio della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, con decorrenza dal 01.01.2013;

Vista la bozza di convenzione per la gestione associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale tra i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Santa Luce e Orciano Pisano, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, che si uniscono alla presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente:

Presenti n. 16

Favorevoli n. 12

Contrari n. =

Astenuti n. 4 (Franchini – Bardi – Lombardo – Massei)

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di assumere la gestione della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale in forma associata;
- 3) di approvare la convenzione per la gestione associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale tra i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Santa Luce e Orciano Pisano allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante pro tempore, ed il Responsabile dell'Area interessata, ciascuno per le proprie competenze, alla sottoscrizione della indicata convenzione per la gestione associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, autorizzandoli fin da ora all'eventuale inserimento di modifiche alla stessa che si renderessero necessarie al momento della sottoscrizione, approvando fin da ora e facendolo proprio il contenuto delle modifiche in questione;
- 5) di incaricare gli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'esecuzione del presente atto

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-Presidente

Visto l'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente:

Presenti n. 16

Favorevoli n. 12

Contrari n. =

Astenuti n. 4 (Franchini – Bardi – Lombardo – Massei)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA I COMUNI DI FAUGLIA, LORENZANA, ORCIANO PISANO E SANTA LUCE, CON INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI FAUGLIA QUALE ENTE CAPOFILA DELLA GESTIONE.

L'anno 2012 il giorno del mese di presso la sede di posta in

TRA

1- Il Comune di Fauglia, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2 – Il Comune di Lorenzana, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

3 - Il Comune di Orciano Pisano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

4 - Il Comune di Santa Luce, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, *“I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica”.*

– L'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che: *“Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

- Ritenuto che per quanto sopra detto, la gestione della funzione fondamentale di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, ove avviene in forma associata tra Enti Locali, purchè nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, ivi compreso a titolo esemplificativo ma non esaustivo la L.R. Toscana 27 dicembre 2011 n. 68, consente il rispetto dell'attuale normativa in vigore in materia di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, ed in particolare di quanto

indicato dall'articolo 14, commi 28 e 31-ter del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

- Preso atto che l'articolo 1, comma 2, della Legge 65 del 1986, stabilisce che "I Comuni possono gestire il Servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato";

Riscontrato che ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 65/1986, i Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire, tra l'altro, che l'ambito ordinario dell'attività sia quello del territorio dell'Ente di appartenenza o dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato o distaccato;

- Preso atto che i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce, con distinti atti deliberati dai rispettivi Consigli Comunali, hanno già nel corso del 2011 provveduto ad approvare schema di convenzione per la gestione associata della funzione di polizia locale;

- Preso atto che con successivi atti deliberativi, per le ragioni ivi esposte, è stato stabilito di procedere allo slittamento dell'operatività della gestione associata;

- Considerato che alla data attuale risulta necessario, in relazione alla normativa successivamente intervenuta in materia, da un lato procedere all'aggiornamento dello schema di convenzione per la gestione del servizio, dall'altro procedere all'effettiva operatività del servizio stesso a partire dalla data del 01.01.2013;

- Considerato che i suddetti Comuni hanno precedentemente intrapreso, attraverso l'approvazione di un protocollo d'intesa e atto di indirizzo, un percorso congiunto, con il supporto della Provincia di Pisa, per la valutazione della scelta della modalità di associazione e la successiva individuazione ed attuazione delle prime tre funzioni fondamentali da gestire in forma associata, entro i termini di legge;

- Preso atto che i suddetti Comuni hanno approvato nei rispettivi Consigli Comunali una convenzione quadro avente ad oggetto l'istituzione e disciplina del funzionamento della Consulta dei Sindaci per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Fauglia, Lorenzana Orciano Pisa e Santa Luce;

- Considerato che i suddetti Comuni hanno deciso di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale, così come indicato dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i., funzione fondamentale da svolgere mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs. n. 267/2000;

- Preso atto che dalla popolazione amministrata emerge con forza la richiesta crescente di incrementare ed ulteriormente qualificare l'attività degli Enti di cui sopra in termini di sicurezza locale diffusa;
- Preso atto, di conseguenza, che i Comuni in questione si sono posti come obiettivo generale il potenziamento e la qualificazione della presenza della polizia locale sul territorio al fine di garantire un aumento della sicurezza dello stesso a vantaggio della cittadinanza;
- Preso atto che la scarsità delle risorse economiche a disposizione a causa della difficile congiuntura economica che il Paese sta attraversando ed i continui cali alle finanze degli Enti Locali impone a questi, per rispondere adeguatamente al fabbisogno di sicurezza dei cittadini di individuare forme di gestione dei servizi pubblici idonee a conseguire lo scopo generale di coniugare economie di scala con una loro migliore qualità e maggiore quantità;
- Considerato, come sopra detto, che l'art. 1 della Legge n° 65/1986 disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;

Preso atto che la Regione Toscana, con la L.R. 40 /2001 prima e con la L.R. 68 del 27/12/2011 poi, incentiva l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte di Comuni, nell'ottica dell'economicità e della massima funzionalità delle funzioni e dei servizi stessi;

- Considerato che:

- la L.R. n. 12/2006, "Norme in materia di polizia comunale e provinciale", disciplina i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- Preso atto che i suddetti Enti locali hanno condiviso coerentemente il progetto per la realizzazione di un'unica Struttura di Polizia Locale ai sensi dell'art. 1 della L.R. Toscana n. 12 del 03.04.2006.

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della convenzione è la gestione in forma associata della funzione di *polizia municipale e polizia amministrativa locale* di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

2. Con la presente convenzione si costituisce una Struttura di Polizia Locale ai sensi dell'art. 1 della L.R. Toscana n. 12 del 03.04.2006 (nel proseguo della presente convenzione indicata anche semplicemente come struttura di P.M.).

3. La presente convenzione è costituita ai sensi dell'art. 30, comma, 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'articolo 20 della Legge Regione Toscana 27 dicembre 2011 n. 68.

4. Il territorio dei Comuni della convenzione, ai sensi della L. 65/86, costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività associate di *polizia municipale e polizia amministrativa locale*.

5. Sul territorio dei comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di *polizia municipale e polizia amministrativa locale* previsti nella presente convenzione, i componenti degli uffici di *polizia municipale e polizia amministrativa locale* dei vari comuni associati, inquadrati nei rispettivi comuni ai sensi della L. 65/86, rivestono la qualifica di cui all'art. 5 della L. 65/86.

6. Atti e accertamenti relativi ai servizi di *polizia municipale e polizia amministrativa locale* gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della *polizia municipale e polizia amministrativa locale* del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

ART. 2

ENTI PARTECIPANTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA E ENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE

1. Aderiscono alla presente convenzione i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce, che individuano quale Ente capofila per l'esercizio della funzione di *polizia municipale e polizia amministrativa locale* (nel proseguo della presente convenzione indicata anche semplicemente come funzione di polizia locale) al Comune di Fauglia che accetta di esercitarla.

ART. 3

FINALITA'

1. Con la gestione in forma associata della funzione di *polizia municipale e polizia amministrativa locale*, i Comuni associati intendono perseguire gli obiettivi di economicità,

efficacia ed efficienza delle amministrazioni, miglioramento del servizio e distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

2. Scopo della presente convenzione è altresì quello di consentire la gestione di funzioni e servizi di *polizia municipale e polizia amministrativa locale* attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, perseguendo l'uniformità dei comportamenti, procedure e metodologie di intervento.

3. La gestione associata è, inoltre, finalizzata a garantire un miglior presidio del territorio per lo svolgimento dell'attività di prevenzione e di controllo in materia di polizia amministrativa locale e polizia municipale di competenza della polizia Municipale, ai sensi della vigente normativa statale e regionale nel territorio dei quattro Comuni.

4. L'organizzazione della forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:

- attenzione alle esigenze dell'utenza;
- puntuale rispetto dei termini di svolgimento delle attività amministrative;
- uniforme interpretazione ed applicazione delle norme comuni;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure per quanto consentito dalle norme applicabili;
- applicazione costante, ove possibile, delle innovazioni tecnologiche che consentono di semplificare i procedimenti, dare speditezza ai rapporti con l'utenza, assicurare tempestività ed efficacia al pronto intervento per migliorare l'attività di programmazione e controllo.

5. In considerazione del ruolo della Polizia municipale nella realtà specifica dei piccoli comuni, il Responsabile della struttura di Polizia locale effettua periodicamente la verifica degli adempimenti di competenza che non risultano strettamente inerenti alla attività istituzionale e ne riferisce alla Consulta dei Sindaci per le eventuali determinazioni conseguenti.

ART. 4

FUNZIONI, ATTIVITÀ E SERVIZI CONFERITI

1. L'attività della Struttura di P.M. è finalizzata alla gestione, per conto dei Comuni associati, dei servizi concernenti la funzione fondamentale di *polizia municipale e polizia amministrativa locale*.

2. Le funzioni, i servizi e le attività oggetto della presente convenzione sono tutte quelle previste dalle leggi statali e regionali.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo vengono di seguito riportati i servizi che la Struttura di P.M. dovrà, per quanto di competenza, garantire:

- 1) polizia urbana e rurale;
- 2) polizia stradale, compresi gli accertamenti delle violazioni, i provvedimenti sanzionatori ed il contenzioso conseguente;
- 3) polizia amministrativa;
- 4) polizia commerciale;
- 5) polizia edilizia ed ambientale;
- 6) polizia giudiziaria;
- 7) polizia igienico – sanitaria;
- 8) educazione stradale;
- 9) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- 10) servizi di controllo del territorio;
- 11) servizi di informazione e comunicazione;
- 12) servizi di rappresentanza;
- 13) polizia veterinaria;
- 14) pubblica sicurezza;
- 15) accertamenti anagrafici;
- 16) rilascio dei permessi di caccia e pesca ed attività collegate;
- 17) attività di certificazione idoneità alloggi stranieri;
- 18) attività di controllo edilizio ed ambientale;
- 19) gestione cessione fabbricati;
- 20) compiti demandati dai regolamenti comunali;
- 21) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- 22) attività collegate ai cosiddetti abbruciamenti;
- 23) ogni altra funzione, attività o servizio inerente la polizia municipale e polizia amministrativa locale o stabilita dalla Consulta dei Sindaci.

4. Lo svolgimento delle attività potrà essere disciplinato da un successivo Regolamento della Struttura di P.M. che sarà approvato dai singoli Comuni. Fino all'adozione del Regolamento di cui sopra, nella gestione della funzione di polizia municipale e di polizia amministrativa locale si continueranno ad applicare i Regolamenti dei singoli Enti associati.

5. L'attivazione dei suddetti servizi avverrà a partire dalla data del 01.01.2013, ed ove possibile, se legislativamente consentito, in forma graduale fino alla data del 30 giugno 2013. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano a provvedere all'omogeneizzazione dei regolamenti comunali nelle materie di cui sopra entro il 30 settembre 2013.

6. La Struttura di P.M. collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia di Stato, previa disposizione della Consulta dei Sindaci, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

ART . 5

FORME DI COORDINAMENTO, INDIRIZZO E CONSULTAZIONE

1. Le funzioni di indirizzo, direzione, controllo e vigilanza sull'attuazione e l'adeguatezza dell'azione integrata dei Comuni nel percorso di gestione associata della funzione di *polizia municipale e polizia amministrativa locale* sono attribuite alla Consulta dei Sindaci dei Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce.

2. La Consulta dei Sindaci è istituita e disciplinata tramite Convenzione Quadro, approvata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

3. I compiti, le funzioni e le modalità di funzionamento della Consulta dei Sindaci sono disciplinati dalla Convenzione Quadro, ad eccezione di quanto stabilito dagli articoli della presente convenzione.

ART. 6

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI P.M.

1. Alla direzione della Struttura di P.M. è preposto un Responsabile indicato dalla Consulta dei Sindaci.

2. L'incarico di responsabile verrà conferito successivamente alla stipula della presente convenzione con separato atto del Comune Capofila, secondo le modalità e le procedure vigenti presso lo stesso ed in conformità al Regolamento di organizzazione dell'ente.

3. Al Responsabile della Struttura di P.M. sono attribuiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti compiti:

- l'adozione degli atti di organizzazione e delle procedure di funzionamento dei servizi associati;
- la verifica ed il controllo delle attività gestite in forma associata;
- la predisposizione della modulistica uniforme;
- le proposte di semplificazione ed innovazione tecnologica da applicare omogeneamente;
- la formulazione di indicazioni e direttive, sia in merito alla corretta interpretazione degli iter procedurali, sia alle modalità di svolgimento dei servizi in forma associata;
- la definizione di programmi per la formazione del personale;
- la gestione del personale, in comando o meno, preposto allo svolgimento dei servizi in forma associata;
- la predisposizione, entro il 30 ottobre di ogni anno, per l'organo di cui all'art. 5 della presente convenzione, di uno schema analitico delle spese correnti di funzionamento della Struttura di P.M. e di quelle, eventuali, di investimento previste per l'anno successivo, indicando anche le modalità di copertura finanziaria. Tale documento, esaminato ed approvato con eventuali modifiche dalla Consulta dei Sindaci, è assunto a riferimento per la predisposizione dei bilanci di previsione dei Comuni associati.

4. La gestione-tecnico amministrativa delle funzioni e dei servizi è affidata al Responsabile della Struttura di P.M. che si attiene agli indirizzi della Consulta dei Sindaci e risponde ad essa dell'impiego tecnico operativo del personale assegnato alla struttura.

5. In ogni caso, l'individuazione degli obiettivi annuali di gestione da assegnare al Responsabile della Struttura di P.M. viene effettuata, sulla base degli indirizzi della Consulta dei Sindaci di cui al precedente comma di questo articolo, con specifico provvedimento del Sindaco del Comune individuato quale Capofila della gestione associata, tenendo conto del sistema vigente in materia nel Comune in questione. Il medesimo Sindaco, sulla base di un comune sistema di pesatura delle posizioni organizzative, provvederà a quantificare l'indennità di posizione spettante al Responsabile della Struttura di P.M. per lo svolgimento di tale funzione, sentiti gli indirizzi della Consulta dei Sindaci. Fino all'adozione del comune sistema di pesatura delle posizioni organizzative, per la determinazione dell'indennità di posizione sarà utilizzato il sistema in materia vigente nel Comune Capofila.

6. La valutazione della gestione tecnico-amministrativa della Struttura di P.M. ad opera del Responsabile della stessa, anche al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e della conseguente quantificazione dell'indennità di risultato al medesimo spettante, viene effettuata annualmente dal Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di inquadramento del dipendente suddetto, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della presente convenzione. L'indennità di risultato sarà erogata dal Comune Capofila sulla base delle risultanze di verifica dell'attività annuale svolta ad opera del Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione.

7. In sede di prima applicazione della presente convenzione, ed in attesa di giungere ad un sistema uniforme tra i vari Comuni associati di pesatura delle posizioni e dei criteri per arrivare a determinare i criteri per l'erogazione dell'indennità di risultato, al dipendente individuato quale Responsabile della Struttura di P.M. sarà applicato il sistema in vigore nel Comune Capofila della gestione associata.

ART. 7

GESTIONE DEL PERSONALE

1. Ogni Comune distacca, trasferisce o comanda i propri agenti di P.M. al Comune Capofila. I dipendenti, pertanto, nei casi di comando o di distacco, conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza, mentre dipendono dal punto di vista operativo e funzionale dalla Struttura di P.M.

2. Il responsabile della Struttura di P.M. adotta gli atti di organizzazione e quelli attinenti alla gestione funzionale del personale preposto alla Struttura di P.M., quali assegnazione di turni, piani ferie e relative autorizzazioni, assegnazione compiti e destinazione del personale alle funzioni, autorizzazione lavoro straordinario ed ogni altro atto, anche se non espressamente citato, inerente la gestione del personale in questione diversi da quelli di seguito indicati.

3. Gli atti inerenti la gestione giuridico-amministrativa del rapporto di lavoro (progressioni di carriera, erogazione compensi incentivanti, definizione monte ore straordinario) sono adottati dai Comuni di provenienza, con i quali il Responsabile della Struttura di P.M. si rapporta quale responsabile del servizio, curando il necessario coordinamento, salvo che dette funzioni ed attività non siano svolte in forma associata.

4. La valutazione delle prestazioni del personale assegnato alla struttura viene fatta dal Responsabile della Struttura di P.M. tenendo conto del sistema di valutazione del personale dipendente in vigore in ciascuno degli Enti associati. I Comuni, al fine di

ottimizzare lo svolgimento della gestione associata, si impegnano ad uniformare il sistema di valutazione del personale ad essa assegnato.

5. I Comuni che aderiscono alla presente convenzione, pertanto, in relazione a quanto sopra indicato, si impegnano, anche attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali ove necessario, ad omogeneizzare ed uniformare i rispettivi contratti integrativi decentrati nelle parti riguardanti la polizia municipale.

6. I Comuni provvedono con atti di organizzazione ad attribuire al servizio associato di polizia locale il personale necessario per lo svolgimento dei servizi, delle funzioni e delle attività associate.

7. Gli addetti alle attività di *polizia municipale e polizia amministrativa locale* sono tenuti, nell'espletamento di quanto oggetto della presente convenzione, ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici di volta in volta individuati e/o presenti.

8. In fase di avvio della presente convenzione tutto il personale degli enti assegnato al Servizio di Polizia Municipale è assegnato allo svolgimento delle funzioni della gestione associata.

ART. 8

DOTAZIONE ORGANICHE E TECNOLOGICHE

1. Alla gestione associata vengono conferiti i mezzi d'opera, di trasporto ed altre attrezzature tecnologiche, in via non esclusiva, in dotazione ai Comuni aderenti alla presente Convenzione.

2. Tali mezzi, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio associato, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

3. Eventuali beni strumentali acquistati per le finalità della gestione associata, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei comuni aderenti secondo le quote di partecipazione alle spese eccedenti l'ordinario funzionamento dell'ufficio.

4. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà definita, come d'accordo, la destinazione di tali beni ai sensi degli articoli 13 e 14 della presente convenzione.

5. Saranno resi disponibili, ove possibile, per tutti gli Enti convenzionati i collegamenti e/o gli accessi funzionali (al PRA, all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, alla Camera di Commercio, all'Anagrafe Tributaria, e ad ogni altro archivio di interesse accessibile presso altre Amministrazioni).

6. Nell'ambito dei servizi tecnologici attivati si potrà costituire un archivio comune riguardante le attività illecite ed i reati commessi nei Comuni associati per consentire l'eventuale programmazione congiunta dei controlli sul territorio.

7. E' consentito, a chiunque che, appartenente ai Comuni associati e svolgente le funzioni di *polizia municipale e polizia amministrativa locale* degli Enti associati, vi abbia interesse per motivi di servizio, l'accesso alle informazioni in possesso degli altri Comuni riguardanti:

a) gli adempimenti previsti dai procedimenti di competenza della *polizia municipale e polizia amministrativa locale*;

b) le domande di autorizzazioni presentate e ricomprese tra le attività associate , con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;

c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;

d) le banche dati disponibili.

8. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi, o riguardanti attività giudiziaria come specificamente disciplinato dal d.lgs n° 196/03.

ART. 9

COSTI E RICAVI DELLA CONVENZIONE

1. I costi della presente convenzione sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo i seguenti:

a) formazione del personale, convegni, attività addestrative e costo del personale svolgente il servizio.

b) costo del Responsabile della Struttura i cui oneri, anche inerenti l'indennità di posizione e di risultato prevista dalle attuali norme e disposizioni contrattuali, nell'ipotesi di svolgimento di più funzioni da parte dello stesso, potranno essere anche attribuiti solo in parte ai costi della presente gestione associata.

c) acquisto ed impiego di apparecchiature informatiche e di comunicazione.

d) uniformi e dotazioni di sicurezza.

e) impiego di beni di consumo: telefono, fax, energia, cancelleria, modulistica ecc.

f) spese necessarie per la realizzazione o l'adattamento delle sedi e dei presidi.

g) spese generali, informative e di promozione dei servizi offerti dalla struttura associata.

h) le spese relative alla manutenzione ordinaria ed ai consumi di carburante e più in generale all'utilizzo dei veicoli di servizio sono ripartiti in parti uguali tra i comuni aderenti alla gestione associata mentre le spese di manutenzione straordinaria, assicurazione, tassa di proprietà e bolli rimangono a carico degli enti proprietari.

i) Straordinari serali e festivi del personale svolgente il servizio:

l) costi inerenti i collegamenti e/o gli accessi funzionali di cui all'articolo 8, comma 5, della presente convenzione.

2. I costi in questione saranno in linea generale ripartiti tra i vari Comuni sulla base di un criterio proporzionale che tenga conto dei seguenti fattori:

- popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente: peso 60%;

- numero dei dipendenti impiegati nella funzione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente: peso 20%;

- superficie del territorio del singolo Ente, al netto del patrimonio indisponibile della Regione Toscana: peso 20%.

3. I costi di seguito indicati, avranno disciplina diversa di ripartizione rispetto a quanto indicato al comma 2 del presente articolo:

a) spese necessarie per la realizzazione o l'adattamento delle sedi e dei presidi. **A carico di ciascun Comune in cui le stesse sono ubicate.**

b) le spese relative alla manutenzione ordinaria ed ai consumi di carburante e più in generale all'utilizzo ordinario dei veicoli di servizio sono ripartiti secondo il criterio di cui al precedente comma 2 mentre le spese di manutenzione straordinaria, assicurazione, tassa di proprietà e bolli rimangono a carico degli enti proprietari.

c) Straordinari serali e festivi del personale svolgente il servizio: **a completo carico dell'Ente richiedente.**

d) costi inerenti i collegamenti e/o gli accessi funzionali di cui all'articolo 8, comma 5, della presente convenzione. **Tale costo viene ripartito in misura uguale tra i Comuni aderenti alla gestione associata.**

4. I singoli Comuni aderenti alla gestione associata provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego di persone, locali, automezzi, etc fatto per i servizi convenzionati.

5. Costituiscono entrate derivanti dalla presente convenzione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- i proventi da contravvenzione, esclusi quelli di cui al comma 6 del presente articolo;
- i contributi da Enti terzi, che sono introitati dal Comune Capofila e ripartiti secondo la partecipazione alle spese da parte di ciascun Comune o secondo criteri diversi approvati dalla Consulta dei Sindaci;
- i proventi derivanti dalle tariffe versate a seguito dello svolgimento dei servizi per conto di terzi ai sensi dell'articolo 8 della L.R. Toscana 03 aprile 2006, n. 12;
- i proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 18 della Legge 24.11.1981 n. 689.

6. L'accertamento delle violazioni è effettuato per conto di ogni singolo Comune della gestione associata.

7. Tutte le fasi di gestione delle entrate, compresa la riscossione in forma coattiva, possono essere effettuate dal Comune indicato dalla Consulta dei Sindaci anche su delega degli altri Comuni.

8. In via transitoria, fino all'attivazione del sistema unificato di gestione delle entrate, queste sono gestite direttamente dai singoli Comuni.

9. Le entrate e le spese, ivi comprese le spese di personale per lo svolgimento della funzione, relative ai servizi di cui al precedente art. 4, **con riferimento esclusivo** a quelle inerenti i dispositivi di rilevamento della velocità di controllo remoto senza la necessità di obbligatoria presenza dell'operatore di polizia (cosiddetti autovelox fissi) saranno ripartite secondo il criterio del luogo di accertamento dell'infrazione.

10. Le entrate di cui al precedente comma 5, diverse da quelle di cui ai commi 9 e 12 del presente articolo, saranno ripartite nel modo seguente:

a) per una percentuale pari al 50% del totale delle entrate stesse **ripartite tra i vari Comuni sulla base di un criterio proporzionale che tenga conto dei seguenti fattori:**

- popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente: peso 60%;

- numero dei dipendenti impiegati nella funzione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente: peso 20%;

- superficie del territorio del singolo Ente, al netto del patrimonio indisponibile della Regione Toscana: peso 20%.

b) per una percentuale pari al rimanente 50% del totale delle entrate stesse saranno ripartite secondo il criterio del luogo di accertamento dell'infrazione.

11. A specificazione ed integrazione di quanto sopra detto, si puntualizza che una percentuale dei proventi delle sanzioni al C.d.S. viene destinata alle finalità di cui all'art. 208 del C.d.S. dall'ente nel cui territorio sono state elevate.

12. Nel caso di accertamento di violazioni, a prescindere dall'Ente di appartenenza, qualora le funzioni previste dall'articolo 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 siano demandate al Comune ed all'interno dell'organizzazione dello stesso siano individuate come di competenza della polizia municipale e polizia amministrativa locale, le stesse funzioni sono svolte dall'Amministrazione nel cui territorio è rilevata la violazione e le relative entrate saranno di competenza del medesimo Comune.

13. La riscossione coattiva delle entrate relative al periodo precedente l'attivazione del sistema unificato di gestione delle entrate sarà effettuata in nome e per conto di ogni singolo Comune.

ART. 10

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE

1. Il Responsabile della Struttura di P.M. si impegna a trasmettere ai singoli Comuni copia di proposta di Programma Operativo di Gestione per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, nonché immediatamente dopo la sua formale approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, al fine del conseguente inserimento delle quote di spettanza di ogni Ente associato nel rispettivo bilancio di previsione.

2. La previsione di entrata è stimata anche con riferimento specifico a ciascun Comune.

ART. 11

RENDICONTO DI GESTIONE

1. Con cadenza semestrale il Responsabile della Struttura di P.M. invia alla Consulta dei Sindaci ed al Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione come sopra individuato, la relazione dettagliata (dati complessivi e dati per ogni Comune) dell'attività svolta dalla Struttura di P.M.

ART. 12

RAPPORTI FINANZIARI, RISORSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA, RENDICONTO SPESE

1. Costituiscono fonte primaria per la copertura delle spese per l'esercizio in forma associata delle funzioni di *polizia municipale* e *polizia amministrativa locale* tutti gli

- eventuali finanziamenti derivanti dalla normativa regionale e statale in materia di gestione associata.
2. Per la parte residua, non coperta dai finanziamenti destinati alle gestioni associate, i Comuni aderenti alla presente convenzione sostengono le spese per la gestione e il funzionamento della gestione associata di cui al presente atto, tenendo conto in particolare di quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione.
 3. Le spese di funzionamento della gestione associata di polizia municipale e polizia amministrativa locale, sulla base delle decisioni della Consulta dei Sindaci possono essere gestite alternativamente sul Bilancio/P.E.G. del Comune Capofila oppure sul Bilancio/P.E.G. dei Comuni facenti parte della gestione associata, avvalendosi di appositi capitoli di spesa destinati alla gestione associata.
 4. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Comune Capofila trasmette agli enti aderenti alla convenzione analitica rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente.
 5. Entro i termini di predisposizione del bilancio del Comune Capofila, i Comuni aderenti comunicano la previsione del trasferimento da destinare allo svolgimento delle funzioni associate. Tali risorse saranno definitivamente previste in entrata ed in spesa dal Comune Capofila con l'adozione del bilancio di previsione o sulla base delle decisioni della Consulta dei Sindaci sul Bilancio/P.E.G. dei Comuni facenti parte della gestione associata.
 6. Gli stanziamenti dei capitoli di spesa destinati alla gestione associata nel bilancio del Comune Capofila, ove questa sia la modalità stabilita dalla Consulta dei Sindaci, devono essere complessivamente pari alla somma dei trasferimenti comunicati dagli altri enti associati e di eventuali contributi vincolati di cui la Struttura di P.M. ha ottenuto la disponibilità.
 7. I trasferimenti a favore del Comune Capofila da parte degli enti aderenti, ove questa sia la modalità stabilita dalla Consulta dei Sindaci, dovranno essere effettuati in due rate la prima entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e la seconda entro la fine dell'esercizio finanziario (31.12. dell'anno di riferimento), **con possibilità di conguaglio finale nell'anno successivo.**
 8. In sede di predisposizione del PEG, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il riparto delle spese sarà effettuato sulla base dei criteri indicati in particolare all'articolo 9 della presente convenzione.

9. In ogni caso, è fatta salva la possibilità per la Consulta dei Sindaci, nel corso dell'anno, di adeguare e/o modificare il Programma Operativo di Gestione, con il conseguente impegno dei singoli Comuni aderenti, ad adeguare i rispettivi strumenti di programmazione finanziaria al fine di garantire alla Struttura di P.M. di poter operare in coerenza con le mutate esigenze programmatiche.

10. Le SPESE CORRENTI aggiuntive diverse da quelle indicate all'articolo 9 della presente convenzione saranno finanziate secondo i criteri definiti dalla Consulta dei Sindaci e saranno ripartite con criteri di equità stabiliti all'unanimità dalla stessa Consulta, che verificherà l'andamento complessivo della gestione del Programma Operativo di Gestione.

11. Le SPESE D'INVESTIMENTO aggiuntive diverse da quelle indicate all'articolo 9 della presente convenzione sono finanziate prima di tutto con le economie generate dall'unificazione, con i contributi regionali e con gli stanziamenti dei singoli Comuni.

12. Le spese per gli investimenti necessarie al funzionamento della Struttura di P.M., ad eccezione di quelle indicate in modo specifico da altri articoli della presente convenzione, sono di norma ripartite tra gli Enti con criteri di equità stabiliti all'unanimità dalla stessa Consulta, che verificherà l'andamento complessivo della gestione del Programma Operativo di Gestione.

13. I Comuni associati provvedono a stanziare le somme occorrenti per la corresponsione dei compensi e delle spese di cui sopra, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9 della presente convenzione, nei propri bilanci a partire dall'esercizio finanziario 2013.

ART. 13

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data del 01.01.2013 ed è rinnovabile previa deliberazione in forma espressa adottata dai Consigli Comunali dei singoli Enti aderenti alla convenzione stessa.

2. I Comuni hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione. L'avviso di recesso deve pervenire, per mezzo raccomandata alla Consulta dei Sindaci entro il 30 maggio. Nell'ipotesi in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione dei comuni, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d, della L.R. Toscana n. 68 del 27.12.2011, l'avviso di recesso potrà pervenire, per mezzo raccomandata o P.E.C. alla Consulta dei Sindaci entro il 30 giugno. La richiesta di recesso in corso d'anno non dà diritto alla restituzione delle somme già versate ed obbliga l'Ente recedente al versamento

di quelli inerenti l'intera annualità in corso ed ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del recesso. Restano pertanto a carico dell'Ente recedente le spese sostenute per il funzionamento della gestione associata fino alla data di operatività del recesso.

3 Il personale dell'Ente recedente, comandato, distaccato o trasferito, coinvolto nella gestione associata è reintegrato nelle funzioni all'interno del servizio dell'Ente di appartenenza.

4. In caso di recesso, il patrimonio, ad eccezione di quanto diversamente indicato dalla presente convenzione, è ripartito fra i Comuni continuanti a svolgere la funzione di *polizia municipale e polizia amministrativa locale* ed il Comune recedente, in proporzione alle somme versate dagli stessi durante l'ultimo triennio di adesione.

5. In caso di recesso, la disciplina e il regime da applicare alle obbligazioni ed ai rapporti attivi e passivi inerenti il funzionamento della gestione associata, così come l'individuazione del soggetto/Comune tenuto alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina per garantire la continuità amministrativa, così come previsto e richiesto dall'articolo 20, comma 1, lettera e, della L.R. Toscana n. 68 del 27.12.2011, sono stabilite dalla Consulta dei Sindaci.

6. In relazione a quanto indicato al comma 5 del presente articolo, in particolare, il Responsabile della Struttura di P.M., entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali utilizzati per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente, nonché dei procedimenti amministrativi in corso.

7. Il piano è approvato all'unanimità dei componenti dalla Consulta dei Sindaci e definisce i rapporti tra i rimanenti Comuni svolgenti la gestione associata ed il Comune conseguenti al recesso.

8. Una volta approvato ai sensi del comma 7 del presente articolo, il piano ha efficacia nei confronti di tutti gli Enti coinvolti.

9. Nell'ipotesi di non approvazione del Piano dalla Consulta dei Sindaci, dopo 30 giorni dalla prima riunione della Consulta stessa per esaminare ed eventualmente approvare il Piano, lo stesso Piano sarà approvato direttamente con proprio atto dal Responsabile della P.M. e la medesima approvazione produrrà gli effetti di cui al comma 8 del presente articolo.

ART. 14

CESSAZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA

1. La gestione associata è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento.
2. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tale ipotesi si applica quanto previsto dall'articolo 13 della presente convenzione.
3. In caso di cessazione consensuale della gestione associata con relativo scioglimento della Struttura di P.M., il patrimonio, ad eccezione di quanto diversamente indicato dalla presente convenzione, è ripartito fra i Comuni, in proporzione alle somme versate dagli stessi durante l'ultimo triennio di adesione.
4. Il personale, comandato, distaccato o trasferito, coinvolto nella gestione associata è reintegrato nelle funzioni all'interno del servizio dell'Ente di appartenenza.
5. In caso di scioglimento, la disciplina ed il regime da applicare alle obbligazioni ed ai rapporti attivi e passivi inerenti il funzionamento della gestione associata, così come l'individuazione del soggetto/Comune tenuto alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina per garantire la continuità amministrativa, così come previsto e richiesto dall'articolo 20, comma 1, lettera e, della L.R. Toscana n. 68 del 27.12.2011, sono stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.
6. In relazione a quanto indicato al comma 5 del presente articolo, in particolare, il Responsabile della Struttura di P.M., entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali utilizzati per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente, nonché dei procedimenti amministrativi in corso.
7. Il piano è approvato all'unanimità dei componenti dalla Consulta dei Sindaci e definisce i rapporti tra i rimanenti Comuni svolgenti la gestione associata ed il Comune conseguenti al recesso.
8. Una volta approvato ai sensi del comma 7 del presente articolo, il piano ha efficacia nei confronti di tutti gli Enti coinvolti.
9. Nell'ipotesi di non approvazione del Piano dalla Consulta dei Sindaci, dopo 30 giorni dalla prima riunione della Consulta stessa per esaminare ed eventualmente approvare il Piano, lo stesso Piano sarà approvato direttamente con proprio atto dal Responsabile

della P.M. e la medesima approvazione produrrà gli effetti di cui al comma 8 del presente articolo.

ART. 15

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei Consigli Comunali di tutti i Comuni associati.

ART. 16

CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere fra i Comuni associati, a causa della presente convenzione, foro competente è quello di Pisa.

ART. 17

LITI PENDENTI

1. In caso di cessazione della gestione associata con relativo scioglimento della struttura, le liti pendenti, se non diversamente stabilito dal piano di cui agli articoli 13 e 14 della presente convenzione, restano a carico del Comune Capofila, qualora si sia costituito in giudizio, o del Comune che si è costituito in giudizio, fatte salve le eventuali ed ordinarie modalità per la rivalsa sugli altri Enti.

ART. 18

COMUNICAZIONE

1. Copia della presente convenzione sarà inviata al sig. Procuratore della Repubblica ed al sig. Prefetto di Pisa per quanto di competenza.

ART. 19

SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali relative alla stipula del presente atto sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.

2. Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B) art.16 e al DPR 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazione ed integrazioni

ART. 20

NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della convenzione.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Fauglia

Il Sindaco del Comune di Lorenzana

Il Sindaco del Comune di Orciano Pisano

Il Sindaco del Comune di Santa Luce

Delibera di C.C. n. 56 del 27.12.2012

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200)

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo
